

ETICHETTATURA DEL MIELE



Corso apicoltori
Pergine Valsugana
21.02.2020
dr. Gerola Roberto
APSS – Servizio Veterinario

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
- **REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012** (art. 31 miele di montagna)
- **REG. (UE) N. 665/2014** (Art. 3 Prodotti dell'apicoltura)
- **DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231** Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento;
- **D. leg.vo 21.05.2004, n.179** Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele (allegato caratteristiche di composizione del miele)
- **Legge 11 marzo 2006 n. 81 – allegato art. 2-bis**

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Circolari MIPAAF

- 8 marzo 2005, n. 1 (miele millefiori)
- 31 maggio 2012, n. 4 (miele millefiori)
- 12 luglio 2007, n. 3 (miele di bosco)

Regolamento (UE) n. 1169/2011

parte generale



Regolamento (UE) n. 1169/2011

In data 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1169/2011, recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.



A questo regolamento bisogna fare riferimento anche per i prodotti dell'alveare (miele, polline e pappa reale).

Regolamento (UE) n. 1169/2011

**Come tutti i regolamenti è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e**

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento (UE) n. 1169/2011

Art. 6: Requisito di base

Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività deve essere accompagnato da informazioni conformi al regolamento.

**Reg. (UE) n.
1169/2011**

```
graph TD; A[Reg. (UE) n. 1169/2011] --> B[Corretta informazione al consumatore]; A --> C[Responsabilità delle informazioni];
```

**Corretta
informazione al
consumatore**

**Responsabilità
delle
informazioni**

Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore l'acquirente

per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare,

la natura,

l'identità,

le proprietà,

la composizione,

la quantità,

la durata di conservazione,

il paese d'origine o il luogo di provenienza,

il metodo di fabbricazione o di produzione

Regolamento (UE) n. 1169/2011
Pratiche leali d'informazione
(art. 7)

**Le informazioni non devono
attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà
che non possiede**

suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari,
quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse
caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la
presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze
nutritive;

Regolamento (UE) n. 1169/2011

Art. 8: *Responsabilità*

L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

Regolamento UE n. 1169/2011 - articolo 8, paragrafo 1

Regolamento UE N. 1169/2011

Novità

Le principali novità apportate dal nuovo regolamento UE riguardano:

- **le informazioni che devono comparire nello stesso campo visivo**
- **le dimensioni dei caratteri**
- ~~la presenza di allergeni~~
- ~~l'etichetta nutrizionale~~

Regolamento UE N. 1169/2011

Campo visivo

Devono essere riportate nello stesso campo visivo



- **denominazione di vendita**
- **quantità netta**

Rispetto alle norme precedenti viene meno l'obbligo di riportare nel suddetto campo visivo il termine minimo di conservazione (TMC)

Regolamento UE N. 1169/2011

dimensioni caratteri

Dimensioni delle indicazioni obbligatorie (altezza minima)

- **1,2 mm** (*altezza media riferita alla lettera x minuscola*)
- **0,9 mm** (*Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm²*)

Etichettatura del miele



Etichettatura del miele

Per la vendita al dettaglio il miele deve essere immesso nel mercato in contenitori chiusi ed etichettato secondo la norma.

Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che essa sia aperta o alterata *(Reg.(UE) 1169/2011 definizione di prodotto preimballato)*

A tale scopo può essere utile il sigillo di garanzia che è in grado di tutelare il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni.

Regolamento UE N. 1169/2011

Denominazione dell'alimento

La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale.

In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

Denominazione

D. leg.vo 21.05.2004, n.179 Art. 1

Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Caratteristiche del miele
D. leg.vo 21.05.2004, n.179 Art. 4

- 1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.**
- 2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.**

Caratteristiche del miele
D. leg.vo 21.05.2004, n.179 Art. 4

- 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anomali, ne' avere iniziato un processo di fermentazione, ne' presentare un grado di acidita' modificato artificialmente, ne' essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.**
- 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e' vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, a meno che cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.**
- 5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.**

Indicazioni obbligatorie per il miele

- **la denominazione dell'alimento**
- **la quantità netta dell'alimento**
- **il termine minimo di conservazione**
- **lotto di produzione**
- **il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare (produttore, intermediario, importatore)**
- **la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento**
(quando diverso dall'indirizzo del responsabile della commercializzazione già indicata in etichetta)
- **il paese d'origine o il luogo di provenienza**

informazioni facoltative

possono essere inserite informazioni facoltative quali:

- data di produzione
- modalità di conservazione
- destinazione d'uso (*non consigliato ai bambini di età inferiore ad 1 anno*)

Denominazione di vendita

Denominazione minima: MIELE

Nella commercializzazione di miele in favo, miele con pezzi di favo e miele filtrato, la denominazione di vendita minima dovrà essere:

- **MIELE** in favo
- **MIELE** con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele
- **MIELE** Filtrato

miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

Questo comma fa riferimento alla "Filtrazione spinta", da non confondere quindi con la normale procedura di filtrazione (D.Lgs. 179/04 art 1 - 6)

Denominazione di vendita

Denominazioni facoltative

- Miele di nettare
- Miele di fiori
- Miele di melata
- Miele scolato
- Miele centrifugato
- Miele torchiato

Denominazione di vendita

Ad esclusione del miele filtrato è inoltre possibile fare riferimento a:

- **Origine botanica** (D.Lgs n. 179/2004 - art. 3):
- **Origine geografica**
- **Criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria** (DOP, IGP, Apicoltura biologica...)

Denominazione di vendita

Origine botanica

se il miele proviene soprattutto dall'origine indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche.

es.: Miele di castagno, Miele di girasole, ecc.

Anche le denominazioni

- ***Miele millefiori*** (Circolare MIPAAF 8 marzo 2005, n. 1; Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n. 4)
- ***Miele di bosco*** (Circolare MIPAAF 12 luglio 2007, n. 3) sono ammesse.

Denominazione di vendita

miele di bosco deve consistere essenzialmente in “miele di melata”. ...

Qualora si intende indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale è opportuno riferirsi a

“miele di fiori di bosco”

Non è possibile utilizzare la denominazione “miele di bosco” per indicare un miele di melata di origine vegetale proveniente non da essenze boschive, bensì essenzialmente da piante erbacee. Di conseguenza tale miele dovrà continuare ad essere denominato esclusivamente come “miele di melata”.

Denominazione di vendita

Origine geografica

se il miele proviene totalmente dall'origine indicata.

es.: Miele di Pergine Valsugana

Denominazione di vendita

Criteria di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria



DOP, IGP, Apicoltura biologica

Denominazione di vendita: miele «Millefiori»

Miele millefiori



Non può definirsi miele «Millefiori» un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale

Denominazione di vendita: miele «Millefiori»

Si dice miele «Millefiori»

il prodotto rispondente al D. leg.vo n. 179 del 21 maggio 2004

- recante «Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele» -



e per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica.

(Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n. 4 - Applicazione del D.Lgs n. 179/04, concernente la produzione e la commercializzazione del miele (GU n. 139 del 16-6-2012).

Denominazione di vendita: miele «Millefiori»

Il termine “millefiori” (o multiflora o anche poliflora) si associa ad un ambiente multifloreale e definisce il miele che deriva dall’attività naturale dalle api ma che non può essere definito uniflorale.

Denominazione di vendita: miele «Millefiori»

- **Non può essere definito “millefiori” un miele ottenuto dalla miscelazione effettuata artificialmente dall’uomo di più mieli unifloreali;**
- **in quest’ultimo caso, la dizione corretta da utilizzare è quella di “Miscela di mieli”.**
- **Pertanto, il termine “Miscela...” implica l’intervento dell’uomo nel formare un prodotto finale.**

Denominazione di vendita: miele «Millefiori»

La definizione di miele millefiori è consentita



solo nel caso di un miele prodotto come tale dalle api

Denominazione di vendita

doppia indicazione floreale e/o vegetale


La doppia indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica (es.: miele di castagno e tiglio)

Ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa ed il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate.

Il miele deve avere, come nel caso dell'indicazione monofloreale, caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche della duplice origine da cui proviene.

**Denominazione di vendita “miscela”
doppia indicazione floreale e/o vegetale**

Allorché i fiori e/o vegetali indicati non hanno lo stesso periodo di produzione di nettare e/o di melata e la stessa origine geografica, si può indicare l'origine floreale e/o vegetale duplice o multipla



a condizione che il termine “miscela” appaia chiaramente in etichetta.

(Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE della Commissione Europea del 22 gennaio 2006)

**REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
21 novembre 2012 (in vigore dal 03.01.2013)**

Articolo 31

Prodotto di montagna

**È istituita l'indicazione «prodotto di montagna» come
indicazione facoltativa di qualità.**

**Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al
consumo umano elencati nell'allegato I del trattato in merito ai quali:**

- a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono
essenzialmente da zone di montagna;**
- b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in
zone di montagna.**

REG. (UE) N. 665/2014

prodotto di montagna

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2014 DELLA
COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che completa il
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso
**dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di
montagna»**

REG. (UE) N. 665/2014

prodotto di montagna

Articolo 3 Prodotti dell'apicoltura

1. Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna.
2. In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

miele del Monte Bondone

Per semplificare le cose ed evitare interpretazioni errate o contrastanti è opportuno mettere in evidenza una zona di montagna un toponimo che tra l'altro caratterizza meglio anche la provenienza del prodotto e commercialmente è più vantaggioso

“miele del Monte Bondone”

Denominazione corretta

- **Miele**
- **Miele di castagno**
- **Miele di castagno di Roncegno**
- **Miele in favo di acacia**
- **Miele con pezzi di favo di castagno**
- **Miele di nettare**
- **Miele di melata**
- **Miele di fiori**
- **Miele millefiori**
- **Miele del monte Bondone**


Denominazione errata

- Miele puro di api
- Miele naturale
- Miele espettorante di eucalipto
- Miele afrodisiaco
- Miele di prato
- Miele vergine integrale

Elenco ingredienti

Per il miele

(come per tutti gli alimenti che comprendono un solo ingrediente)




non è richiesta l'indicazione degli ingredienti

Lotto di produzione

- **Per lotto si intende un insieme di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.**
- **I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.**

Lotto di produzione

Il lotto di produzione è fondamentale ai fini di assicurare



- ***La rintracciabilità'*** (possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione)
- ***Il ritiro o il richiamo dell'alimento***

Lotto di produzione

art.17 d.leg.vo 15 dicembre 2017, n. 231

- Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita';
- Deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
- Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

Lotto di produzione

**Il lotto va indicato facendo precedere il codice dalla lettera
“L” non puntata.**


**Questa può essere omessa qualora sia riportato
in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di
etichettatura.**

Il codice può essere composto da:

- Numeri
- Lettere
- Numeri + lettere

Lotto di produzione

**L'indicazione del lotto non è richiesta
quando il TMC figura con la menzione almeno**




del giorno e del mese

Lotto di produzione

- **L 01/08**
- **L aca 01/08**
- **L a 01/08**
- **Da consumarsi preferibilmente entro il 31.12.2020**

Paese di origine

Legge 11 marzo 2006 n. 81 art. 2-bis



In etichetta deve essere indicato il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto

Paese di origine
Esempi
di denominazione corretta

Paese di origine: Italia

**La dizione “Miele italiano” può essere sufficiente a definire
il Paese di origine (Circolare 31 maggio 2012, n. 4)**

Paese di origine
Esempi
di denominazione errata

- *miscela di mieli originari della CE*
- *miscela di mieli non originari della CE*
- *miscela di mieli originari e non originari della CE*

Legge 11 marzo 2006 n. 81, art. 2-bis e
Circolare MIPAAF del 12 dicembre 2006, n. 2

peso netto (quantità netta)

Articolo 23

Le unità di misura da utilizzare devono essere:

- **grammi (o g)**
- **chilogrammi (o kg)**

Dopo l'indicazione dell'unità di misura non va messo il punto

Considerato che la quantità da indicare sull'imballaggio è in ogni caso quella netta o nominale, non è necessario far precedere l'indicazione dalle diciture “peso netto”, “contenuto netto”, o da diciture simili.

La disciplina metrologica (D.P.R. 391/80) regola le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto.

Termine minimo di conservazione (TMC)

Reg. UE N. 1169/2011 ALLEGATO X

Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione



Va indicato a discrezione del confezionatore

Termine minimo di conservazione (TMC)

Reg. UE N. 1169/2011 ALLEGATO X

Il TMC può essere espresso con la data stessa oppure con l'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta

Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato

Termine minimo di conservazione (TMC)

Reg. UE N. 1169/2011 ALLEGATO X

la data comprende, nell'ordine e in forma chiara,



il giorno, il mese ed eventualmente l'anno.

Termine minimo di conservazione (TMC)

Reg. UE N. 1169/2011 ALLEGATO X

**Il termine minimo di conservazione
deve essere indicato in questi 2 modi:**

da consumarsi preferibilmente entro il
quando la data comporta l'indicazione
del giorno.

Es:

da consumarsi preferibilmente entro il
31.12.2020

da consumarsi preferibilmente entro fine
negli altri casi

Es:

da consumarsi preferibilmente entro fine
dicembre 2020

Oppure

da consumarsi preferibilmente entro fine
2020

Termine minimo di conservazione (TMC)

Reg. UE N. 1169/2011 ALLEGATO X

Diciture corrette

- **Da consumarsi preferibilmente entro fine 2020**
- **Da consumarsi preferibilmente entro fine dicembre 2020**
- **Da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2020**

Termine minimo di conservazione (TMC)

Reg. UE N. 1169/2011 ALLEGATO X

Per semplificarsi la vita

da consumarsi preferibilmente entro il 31.12.2020

in questo modo non serve indicare il lotto

SIGILLO DI GARANZIA

E' in grado di garantire il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni.

Il sigillo di garanzia non deve poter essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata

Sul sigillo si possono riportare dati dell'etichetta esempio il Paese d'origine.

Esempio di etichetta corretta

Miele

Nome e cognome

Via..... n° civico

CAP - Comune

Paese di origine: Italia

500 g

**da consumarsi
preferibilmente entro il
31.12.2020**

Esempio di etichetta corretta

Miele di castagno di Roncegno

Nome e cognome

Via..... n° civico

38050 Roncegno

Paese di origine: Italia

500 g

**sede del laboratorio di produzione o di
confezionamento**
se diverso dall'indirizzo

**Conservare il luogo fresco e
asciutto ed al riparo della luce**

**da consumarsi
preferibilmente entro il
31.12.2020**

Etichettatura della pappa reale e del polline



Etichettatura della pappa reale e del polline

prodotti alimentari

***integratori alimentari
o ingredienti
di integratori alimentari***
*D.Lgs n. 169/04 regola la produzione
e commercializzazione degli integratori alimentari*

Etichettatura della pappa reale e del polline (commercializzati come prodotto alimentare)

L'etichettatura prevista è come per il miele tranne:

- **Obbligo delle indicazioni per una corretta conservazione (pappa reale fresca e polline congelato)**
- **Non esiste l'obbligo del Paese di origine (alle condizioni previste dall'art. 26 del Regolamento UE N. 1169/2011)**
- **La data di produzione è facoltativa come per il miele.**

integratori alimentari

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 169

**Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa
agli integratori alimentari**

Produzione ed etichettatura di pappa reale e del polline come integratori alimentari

- ❖ **Riconoscimento ai sensi del Reg.(CE) 852/04 ed iscrizione in SINTESI del laboratorio di produzione**
- ❖ **approvazione dell'etichetta da parte del Min.Sal.**

Propoli

è una sostanza resinosa che le api raccolgono dalle gemme e dalla corteccia delle piante.

Si tratta quindi di una sostanza di origine prettamente vegetale anche se le api, dopo il raccolto, la elaborano con l'aggiunta di cera, polline ed enzimi prodotti dal loro stesso organismo.

Propoli

Il/la propoli tal quale non è un prodotto alimentare.

può entrare a far parte della composizione di prodotti alimentari. Ad es.

- **(miele con propoli),**
- **integratori alimentari (caramelle, pastiglie, soluzione idroalcolica,...),**
- **prodotti cosmetici,**
- **preparazioni magistrali**

Propoli

Spesso la complessità autorizzativa non consente agli apicoltori l'immissione in commercio di prodotti a base di propoli, ma è possibile che l'apicoltore utilizzi officine autorizzate per la trasformazione del proprio prodotto, purché questo appaia chiaramente in etichetta.

APETTI SANZIONATORI

Aspetti sanzionatori

D.leg.vo 15/12/2017 n° 231

Mancata apposizione di una delle seguenti indicazioni

- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore responsabile
- denominazione dell'alimento
- Paese di origine o luogo di provenienza
- peso netto
- TMC
- Condizioni particolari di conservazione o d'impiego

Sanzione prevista: **da 3.000 a 24.000 €**

Aspetti sanzionatori D.leg.vo 15/12/2017 n° 231

Non corretta indicazione

- peso netto
- TMC

Sanzione prevista: **da 1.000 a 8.000 €**

Termine minimo di conservazione (TMC)

Reg. UE N. 1169/2011 ALLEGATO X

Sanzione prevista

da 3.000 a 24.000 € nel caso di mancata apposizione del TMC

da 1.000 a 8.000 € nel caso di non corretta indicazione del TMC

Aspetti sanzionatori

D.leg.vo 15/12/2017 n° 231

violazione delle modalità di indicazione

Non corretta indicazione

- **Denominazione di vendita**

La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

- **Paese di origine o luogo di provenienza**

Sanzione prevista: **da 2.000 a 16.000 €**

***GRAZIE PER
L'ATTENZIONE***